

2016

Direttive sugli investimenti fiduciari

Premessa

Le seguenti direttive sono state varate dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) allo scopo di salvaguardare e promuovere la reputazione delle attività bancarie elvetiche in Svizzera e all'estero e in particolare il loro elevato livello qualitativo. I clienti che affidano il loro denaro a banche svizzere devono essere certi che esso venga gestito in modo professionale e nel loro pieno interesse.

Le direttive devono essere considerate come regole di condotta professionale. Esse non hanno alcuna valenza diretta sul sottostante rapporto giuridico di diritto civile tra la banca e il cliente. Tale rapporto si basa sulle norme di legge vigenti (in particolare artt. 394 e segg. del Codice delle obbligazioni) e sulle disposizioni contrattuali stipulate tra la banca e il cliente (ad es. accordo fiduciario, mandato di gestione patrimoniale, condizioni generali delle banche, ecc.).

I Campo di applicazione

L'ambito di applicazione delle presenti direttive è limitato espressamente agli investimenti fiduciari.

Nel campo di applicazione delle direttive non rientrano invece altre operazioni fiduciarie quali crediti o partecipazioni che la banca concede o effettua a proprio nome, ma esclusivamente per conto e a rischio del cliente sulla base di un contratto scritto.

II Investimenti fiduciari

1. Contratto fiduciario

Per investimento fiduciario si intende l'intermediazione di depositi a termine (in valuta nazionale ed estera) presso banche o altri istituti finanziari di diritto perlopiù estero (di seguito "intermediari finanziari") a scopo d'investimento, dietro riscossione di una commissione. La firma da parte del cliente di un contratto fiduciario scritto è tassativa per ragioni fiscali e tale accordo deve provenire dal momento della fondazione dell'operazione fiduciaria. Conformemente al contratto fiduciario il cliente si assume il rischio di cambio e di trasferimento così come il rischio d'insolvenza dell'intermediario finanziario (rischio delcredere). In questo modo, in capo alla banca viene escluso qualsiasi rischio derivante dall'investimento fiduciario. La banca percepisce un indennizzo sotto forma di commissione.

In allegato alle presenti direttive sono riportati i modelli delle due seguenti tipologie di contratti fiduciari.

a) Modello di contratto fiduciario per investimenti ripetuti

Il cliente può stipulare un contratto quadro con il quale incarica la banca di investire a titolo fiduciario in depositi a termine. La banca è quindi autorizzata a scegliere, a propria discrezione, l'intermediario finanziario. Qualora la banca scelga come intermediario finanziario una sua succursale estera, è tenuta a informare per iscritto il cliente circa la selezione operata e il rischio correlato in caso di fallimento dell'istituto (rischio delcredere). Nei confronti del cliente deve essere specificato per iscritto che egli è autorizzato a impartire alla banca istruzioni singole riguardanti un unico investimento e/o l'intermediario finanziario presso cui tale investimento dovrà essere effettuato. Nell'ambito di un mandato di gestione (cfr. Direttive concernenti il mandato di gestione patrimoniale), la banca opera a propria discrezione, conformemente agli obiettivi d'investimento definiti con il cliente e a sue eventuali istruzioni specifiche.

b) Modello di contratto fiduciario per un investimento unico

In questo secondo caso, il cliente stipula con la banca un contratto fiduciario separato per ogni singolo investimento fiduciario, in cui egli stesso definisce l'investimento o l'intermediario finanziario presso cui effettuare il collocamento (cfr. cifra III cpv. 1 lett. f).

Qualora il cliente scelga come intermediario finanziario una filiale estera della banca, la banca è tenuta a informare per iscritto il cliente circa il rischio in caso di fallimento dell'istituto (rischio delcredere). Nel caso di utilizzo di un modello di contratto fiduciario per un investimento unico, per ogni reinvestimento successivo è necessario che il cliente sottoscriva un nuovo contratto fiduciario legalmente valido.

2. Rischi e costi

La banca agisce a proprio nome nei confronti dell'intermediario finanziario. Al cliente la banca deve erogare soltanto una prestazione pari a quella ricevuta dall'intermediario finanziario in base all'investimento fiduciario effettuato, oppure deve eventualmente cedergli le pretese acquisite, ammesso che esse non siano già state trasferite al cliente in altro modo. Il cliente si assume in particolare il rischio di cambio e di trasferimento e, riguardo all'intermediario finanziario, il rischio d'insolvenza. In capo alla banca non possono maturare rischi di tale natura derivanti dall'investimento, dalla gestione e dalla vendita dei beni a lei affidati. Qualora la banca dovesse garantire i diritti del cliente, la ripartizione dei rischi convenuta nell'ambito dell'investimento fiduciario verrebbe a cadere. Tali garanzie o responsabilità, sebbene consentite dal diritto civile, escluderebbero il riconoscimento fiscale dell'investimento fiduciario e implicherebbero per la banca l'obbligo di iscrizione a bilancio dell'investimento fiduciario stesso.

III Misure per una corretta esecuzione

Le disposizioni di seguito riportate trovano applicazione per ogni tipologia di investimento fiduciario, in particolare anche per quanto riguarda gli investimenti effettuati presso una succursale estera della banca collocante.

1. Collocamento di investimenti fiduciari

La banca effettua gli investimenti fiduciari solo tramite collaboratori qualificati e nel pieno rispetto delle presenti direttive.

a) Scelta dell'intermediario finanziario

La banca tiene un elenco vincolante di tutti gli intermediari finanziari che presentano una buona solvibilità e presso i quali è possibile effettuare investimenti fiduciari (con riserva della cifra III cpv. 1 lett. f). La banca informa per iscritto il cliente che egli può richiedere in qualsiasi momento l'elenco aggiornato degli intermediari finanziari selezionati nonché i principi adottati dall'istituto stesso per la valutazione della solvibilità.

La banca definisce il processo di review nelle proprie direttive interne. In particolare, viene stabilito su quale base deve essere valutata la solvibilità, quando una solvibilità è giudicata come buona e con quale cadenza (tuttavia almeno una volta l'anno) la valutazione deve essere sottoposta a revisione. Oltre al rating di un intermediario finanziario, in tale valutazione vengono considerati in particolare anche la reputazione dell'intermediario stesso e del paese di domicilio. Per gli investimenti fiduciari la banca non può riconoscere a un intermediario finanziario una solvibilità migliore rispetto a quella di cui egli beneficia per i prestiti interbancari.

b) Limiti

Riguardo al collocamento di investimenti fiduciari presso gli intermediari finanziari da lei stessa selezionati, la banca fissa almeno una volta l'anno (fatta salva la presenza di circostanze straordinarie e con riserva di quanto sancito alla cifra III cpv. 1 lett. f) dei limiti a sua debita discrezione. Nella definizione di tali limiti, oltre alla solvibilità dell'intermediario finanziario devono essere tenuti in considerazione anche il rischio Paese e quello di cambio, nonché i rischi riconducibili alle interrelazioni finanziarie (segnatamente affari in contropartita) con gli intermediari finanziari, stabilendo così sulla base di questi elementi la durata massima per ogni investimento fiduciario.

c) Prevenzione del rischio di compensazione

La banca è tenuta (con riserva di quanto sancito alla cifra III cpv. 1 lett. f) ad adoperarsi per ridurre il rischio di compensazione di investimenti fiduciari mediante contropretese nei riguardi dell'intermediario finanziario. In tal senso occorre ottenere dall'intermediario finanziario una rinuncia esplicita alla compensazione relativa all'investimento fiduciario. In assenza di tale rinuncia, la banca deve informare il cliente a riguardo.

In ogni caso, nell'ambito delle sue transazioni commerciali giornaliere, la banca deve comunicare in maniera adeguata ai relativi intermediari finanziari che si tratta nella fattispecie di investimenti fiduciari di clienti.

d) Prevenzione dei conflitti d'interesse

La banca evita i conflitti d'interesse tra l'istituto stesso e il cliente. Se tali fattispecie non possono essere escluse, devono essere comunicate apertamente al cliente. Conflitti d'interesse possono sorgere tra l'altro quando viene a crearsi un rapporto di dipendenza diretta tra gli investimenti fiduciari e i debiti della banca nei confronti dell'intermediario finanziario, oppure quando per gli investimenti fiduciari vengono corrisposti contributi da parte dell'intermediario finanziario. Una situazione illecita si configura soprattutto laddove l'intermediario finanziario concede un credito alla banca palesemente soltanto se quest'ultima, in cambio, colloca presso di lui gli investimenti fiduciari dei propri clienti.

e) Monitoraggio e controllo

La banca deve monitorare costantemente le misure riportate alla cifra III cpv. 1 lett. a - d. Essa definisce le persone e le unità responsabili a tale riguardo al proprio interno. Il processo di monitoraggio e di controllo è definito nelle direttive interne dell'istituto. In caso di necessità, i provvedimenti devono essere opportunamente adattati.

Il consiglio direttivo mette a punto gli opportuni processi e le strutture per l'investimento dei depositi fiduciari e per l'emanazione delle rispettive direttive, nonché per il monitoraggio e la rielaborazione delle stesse.

f) Istruzioni speciali del cliente

Se è il cliente stesso a designare l'investimento o l'intermediario finanziario presso il quale deve essere effettuato l'investimento, la banca può richiedere la presentazione di una dichiarazione in cui il cliente conferma di avere assunto autonomamente la decisione nella piena consapevolezza dei rischi connessi

(rischio delcredere, di cambio e Paese). I provvedimenti di cui alla cifra III cpv. 1 lett. a - c non trovano applicazione.

2. Contabilizzazione degli investimenti fiduciari

La banca contabilizza gli investimenti fiduciari conformemente agli standard contabili in vigore.

IV Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2017 e sostituiscono le Direttive sugli investimenti fiduciari del 1° agosto 2009. I contratti fiduciari conclusi conformemente a tali direttive non devono essere rinnovati.

Modello di contratto fiduciario

(per investimenti ripetuti)

tra

(di seguito denominato "cliente")

e

(di seguito denominata "banca")

1. Con il presente contratto il cliente incarica la banca di effettuare, a nome dell'istituto, ma per conto e a rischio del cliente, investimenti presso altre banche o altri istituti finanziari oppure presso una succursale estera della banca (di seguito "intermediario finanziario").
2. La banca può scegliere, a sua debita discrezione, l'intermediario finanziario, l'importo, la valuta, la durata e le altre condizioni degli investimenti. Il cliente è autorizzato a impartire alla banca istruzioni singole riguardanti un investimento o un intermediario finanziario presso cui effettuare un investimento. La banca è tenuta a osservare gli ordini singoli riguardanti il reinvestimento di collocamenti prossimi al rimborso unicamente se questi le pervengono almeno ... giorni prima della scadenza degli investimenti.
3. La banca tiene un elenco in cui sono riportati gli intermediari finanziari con buona solvibilità attualmente prescelti, presso i quali essa effettua gli investimenti fiduciari. Il cliente ha in qualsiasi momento il diritto di richiedere la visione dell'elenco degli intermediari finanziari attualmente selezionati e dei principi adottati dalla banca per la valutazione della solvibilità.
4. Gli investimenti vengono effettuati nell'ambito dei valori patrimoniali disponibili del cliente.

5. La banca è unicamente tenuta a versare a favore del cliente gli importi che le sono stati accreditati a titolo di restituzione del capitale e degli interessi derivanti dall'investimento, messi a sua libera disposizione al suo domicilio indicato alla cifra 10.
6. La banca addebita al cliente una commissione pari al ... % annuo nonché i costi correlati all'investimento.
7. Il cliente prende atto e accetta il fatto di dover assumere il rischio d'insolvenza dell'intermediario finanziario (rischio delcredere). Nel caso di investimenti presso una succursale estera della banca, il rischio d'insolvenza comprende anche il fallimento della banca stessa.
8. Qualora l'intermediario finanziario non adempia, o adempia solo in parte, ai propri obblighi (ad esempio anche a seguito di disposizioni valutarie e di trasferimento valide nel proprio Paese o in quello della moneta d'investimento), la banca è obbligata unicamente a cedere al cliente le pretese detenute nei confronti dell'intermediario finanziario, ammesso che tali pretese non siano già state trasferite al cliente in altro modo. Per la banca non sussistono altri obblighi.
9. Il presente contratto fiduciario può essere revocato in ogni momento dalla banca o dal cliente. La revoca non influisce in alcun modo sugli investimenti in corso. La revoca dell'accordo fiduciario rimane in vigore anche in caso di morte, sopravvenuta incapacità di agire o fallimento del cliente.
10. Tutti i rapporti giuridici del cliente con la banca sono retti esclusivamente dal diritto svizzero. Luogo di adempimento, foro giudiziario esclusivo per tutti i procedimenti e foro esecutivo (quest'ultimo solo per clienti domiciliati all'estero) è La banca si riserva inoltre il diritto di citare in giudizio il cliente presso il tribunale del suo domicilio o davanti a qualsiasi altro tribunale.

Luogo / data

Banca

Cliente

Modello di contratto fiduciario

(per un investimento unico)

tra

(di seguito denominato "cliente")

e

(di seguito denominata "banca")

1. Con il presente contratto il cliente incarica la banca di effettuare, a nome della banca, ma per conto e a rischio del cliente, un investimento presso un'altra banca o un altro istituto finanziario oppure presso una succursale estera della banca stessa (di seguito "intermediario finanziario") alle condizioni citate alla cifra 2.
2. Le condizioni dell'investimento sono le seguenti:
 - importo d'investimento e valuta:
 - intermediario finanziario:
 - durata:
3. Il cliente mette a disposizione della banca l'importo dell'investimento prima che quest'ultima si impegni nei confronti dell'intermediario finanziario.
4. La banca è unicamente tenuta a versare a favore del cliente gli importi che le sono stati accreditati a titolo di restituzione del capitale e degli interessi derivanti dall'investimento, messi a sua libera disposizione al suo domicilio indicato alla cifra 8.

5. La banca addebita al cliente una commissione pari al % annuo nonché i costi relativi all'investimento.
6. Il cliente prende atto e accetta il fatto di dover assumere il rischio d'insolvenza dell'intermediario finanziario (rischio delcredere). Nel caso di investimenti presso una succursale estera della banca, il rischio d'insolvenza comprende anche il fallimento della banca stessa.
7. Qualora l'intermediario finanziario non adempia, o adempia solo in parte, ai suoi obblighi (ad esempio anche a seguito di disposizioni valutarie e di trasferimento valide nel proprio Paese o in quello della moneta d'investimento), la banca è obbligata unicamente a cedere al cliente le pretese detenute nei confronti dell'intermediario finanziario, ammesso che tali pretese non siano già state trasferite al cliente in altro modo. Per la banca non sussistono altri obblighi.
8. Tutti i rapporti giuridici del cliente con la banca sono retti esclusivamente dal diritto svizzero. Luogo di adempimento, foro giudiziario esclusivo per tutti i procedimenti e foro esecutivo (quest'ultimo solo per clienti domiciliati all'estero) è La banca si riserva inoltre il diritto di citare in giudizio il cliente presso il tribunale del suo domicilio o davanti a qualsiasi altro tribunale.

Luogo / data

Banca

Cliente

- Associazione svizzera dei banchieri
Aeschenplatz 7
Casella postale 4182
CH-4002 Basilea
Tel. +41 61 295 93 93
Fax +41 61 272 53 82
office@sba.ch
www.swissbanking.org